

Sent. n.58/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Signori Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott. Giuseppe di Benedetto Consigliere

dott. Benedetta Cossu Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **80035** del registro di segreteria ad istanza della **Regione Lazio**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'istanza, dall'avvocato Fiammetta Fusco dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna, n. 27, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata:

fiammetta.fusco@regione.lazio.legalmail.com;

contro

Mario Brozzi, (BRZMRA54P12H501C) nella qualità di già capogruppo del Gruppo Consiliare " X X X " -----, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione, dagli avvocati Leonardo Lener (leonardolener@ordineavvocatiroma.org), Antonio Marotta (nino.marotta@pec.it) e Massimiliano Marotta (avv.massimilianomarotta@pec.it);

Visto il ricorso depositato dalla Regione Lazio il 5 giugno 2023;

Visti gli altri atti e documenti del giudizio;

Uditi all'udienza del 7 novembre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Benedetta Cossu, gli avvocati Fiammetta Fusco per la Regione Lazio, Leonardo Lener per Mario Brozzi e il Vice Procuratore Generale Gaia Palmieri, in rappresentanza della Procura regionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il presente ricorso la Regione Lazio - a seguito di sentenza della Corte d'appello di Roma n. -----, pubblicata il 4 gennaio 2023 e notificata in pari data, la quale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha devoluto la controversia in esame alla Corte dei conti - ha

riassunto innanzi a questa Sezione giurisdizionale il ricorso ex art. 172, lett. d) c.g.c., avente ad oggetto l'accertamento del diritto della Regione Lazio alla restituzione dell'importo di € 560.254,96, pari alla differenza tra l'avanzo di cassa del 1° gennaio 2013 (€ 1.255.426,49) e l'importo restituito (€ 695.171,53), con la conseguente condanna dell'odierno resistente alla restituzione del predetto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.

A fondamento della domanda la Regione ha rappresentato che:

- con nota del 4 settembre 2013 il dott. Mario Brozzi, in qualità di responsabile OMISSIS, dichiarava la sussistenza di un fondo cassa finale per spese di funzionamento del predetto gruppo, relativo agli esercizi finanziari precedenti al 2013, pari a € 1.255.426,49;
- il 27 novembre 2013 il convenuto restituiva al Consiglio regionale per il Lazio, mediante bonifico bancario, l'importo di € 695.171,53;
- con deliberazione n. 216/2014/FRG, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e

divenuta definitiva per la mancata impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione, la Sezione regionale di controllo per il Lazio, accertava la mancata trasmissione della documentazione idonea (copie conformi agli originali) allo svolgimento del controllo sul rendiconto riferito all'esercizio 2013, precisando che il Consiglio della Regione Lazio era l'organo *"titolato ad effettuare richiesta di restituzione delle risorse trasferite e non giustificate"*;

- con nota prot. n. 3027 del 26.2.2015 la Regione, tenuto conto della predetta delibera della Sezione regionale di controllo per il Lazio e delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, nella l.r. 28 giugno 2013 n.4, recanti l'obbligo di restituzione di somme ricevute a carico del bilancio regionale e non correttamente rendicontate, diffidava il dott. Brozzi a restituire l'importo di € 560.254,96, pari alla differenza tra l'avanzo di cassa al 1° gennaio 2013 e l'importo restituito con bonifico bancario il 27 novembre 2013;

- con nota prot. n. 3028 del 26.2.2015 l'Amministrazione regionale trasmetteva la deliberazione della Sezione regionale di controllo alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'adozione delle misure di competenza e con nota prot. n. 5027 dell'11.3.2016 diffidava nuovamente il dott. Brozzi alla restituzione dell'importo sopraindicato costituendolo in mora;

- con nota del 31 marzo 2016 il dott. Brozzi, tramite il proprio legale, affermava di aver restituito la somma e diffidava l'amministrazione dal reiterare nuovamente la richiesta.

2. Con memoria di costituzione del 12 ottobre 2023 il dott. Brozzi ha contestato la pretesa avanzata dalla Regione Lazio, dovendosi ritenere superata, oltre che per la definizione del procedimento penale per il reato di peculato presso il Tribunale penale di Roma e dell'istruttoria avviata dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio con decreti di archiviazione del 12.2.2019 e 2.7.2019, anche per effetto della modifica normativa di cui all'articolo 15 della l.r. 11.8.2022, n. 22.

In relazione alla recente modifica legislativa, il resistente ha precisato che la richiamata

disposizione ha escluso, limitatamente ai rendiconti dei gruppi consiliari della ----- relativa al 2013, l'applicabilità dell'obbligo di restituzione "[...] qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l'impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura".

Nel ricostruire i fatti oggetto della presente controversia il resistente ha evidenziato di aver presentato il rendiconto relativo al periodo 1° gennaio - 30 aprile 2013 il 1° agosto 2013, allegando le copie fotostatiche dei giustificativi di spesa prive dell'attestazione di conformità agli originali e di aver effettuato il 27 e il 29 novembre 2013, con bonifici bancari a valere su due diversi conti correnti in favore della Regione Lazio, il pagamento della somma di € 695.171,53 e di € 764.295,21.

Ha aggiunto che, nel riscontrare la richiesta del 26.2.2015 di restituzione da parte della Regione Lazio della somma di € 560.254,96, avendo la delibera della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 2016/2014/FRG rilevato un vizio formale (mancanza visto conformità della

documentazione giustificativa delle spese del gruppo consiliare), aveva ribadito la regolarità della rendicontazione delle spese effettuate e trasmesso le copie dei giustificativi di spesa con attestazione di conformità all'originale.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

3. Nelle conclusioni rese ai sensi dell'articolo 175 c.g.c. la Procura regionale per il Lazio, ritenendo il giudizio ad istanza di parte ammissibile, oltre che sussistente la giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di restituzione dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio al gruppo consiliare " X X X ", ha concluso per il non doversi procedere o per il rigetto della domanda, tenuto conto della clausola di esclusione dell'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 15 l.r. 16/2022.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna i difensori delle parti costituite si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Il rappresentante della Procura si è

riportato alle conclusioni rese ai sensi dell'articolo 175 c.g.c. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

Diritto

1. La questione sulla quale la Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda l'accertamento del diritto della Regione Lazio alla restituzione della somma di € 560.254,96, pari alla differenza tra l'avanzo di cassa al 1° gennaio 2013 e l'importo restituito, da parte del Dott. Brozzi, in qualità di responsabile del gruppo consiliare " X X X " della -----, con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento della predetta somma, oltre accessori e spese di lite.

2. In via pregiudiziale e d'ufficio, la Sezione rileva la tempestività del giudizio di riassunzione innanzi alla Corte dei conti, a seguito della sentenza della Corte di Appello n. -----, pubblicata il 4.1.2023 e notificata in pari data, declinatoria della giurisdizione in favore del giudice contabile.

Al riguardo va precisato che l'articolo 59, comma 2, l. 18.6.2009, n. 69 prevede che il giudizio debba

essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice originariamente adito (nel caso in esame, giudice ordinario) con la quale è stata declinata la giurisdizione in favore di un altro plesso giudiziario (nel caso in esame giudice contabile).

L'art. 324 c.p.c. stabilisce che *"s'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395"* e l'articolo 325, comma 2, c.p.c. fissa in sessanta giorni il termine per proporre ricorso in cassazione.

Considerato che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. ----- è stata notificata il 4.1.2023 e che è passata in giudicato il 6.3.2023, il ricorso in riassunzione deve considerarsi tempestivo, essendo stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il 5.6.2023 (ultimo giorno utile).

3. Ancora in via pregiudiziale, la Sezione, come rilevato dalla Procura regionale nelle conclusioni rese ai sensi dell'articolo 175 c.g.c., ritiene che il giudizio riassunto dalla Regione Lazio, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma n. ---

----, nelle forme del giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. g), c.g.c. sia ammissibile e rientri nella giurisdizione del giudice contabile, trattandosi di un giudizio *"in materia di contabilità pubblica"* proposto da un ente diverso dallo Stato, qual'è la Regione ricorrente.

La richiamata disposizione, ponendosi in continuità con l'articolo 58 dell'abrogato R.D. n. 1038/1933, prevede che *"La Corte dei conti giudica: [...] d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato"*.

Come precisato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 20 ottobre 2020, n. 22810; Ib. 28 febbraio 2020, n. 5595) *"con la previsione di <<altri giudizi ad istanza di parte>> il legislatore ha introdotto una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l'unico limite che si verta in una materia assegnata alla Corte dei conti"*.

La giurisprudenza della Corte dei conti ha precisato che l'istituto processuale di cui all'articolo 172, lett. d), c.g.c. rappresenta una categoria atipica e

residuale di giudizio ad istanza di parte "attivabile da soggetti pubblici e privati, per la soluzione di controversie che, attenendo alla materia della contabilità pubblica, non trovano possibile fondamento né nel giudizio di conto, né in quello di responsabilità né, infine, negli altri giudizi ad istanza di parte specificamente individuati alle lett. a), b) e c) del medesimo art. 172" (Corte conti, Sez. II d'Appello 30 luglio 2021, n. 297).

3.1 Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'istituto processuale utilizzato dalla Regione Lazio, osserva la Sezione che la questione controversa non rientra nella giurisdizione esclusiva in unico grado delle Sezioni Riunite in speciale composizione che l'articolo 11, comma 6, lett. d), c.g.c. gli attribuisce "*in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali*", trattandosi di questione avente ad oggetto l'accertamento di un obbligo restitutorio di somme di denaro da parte di un gruppo consiliare.

4. Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

La Sezione esclude che l'obbligo di restituzione della differenza tra il fondo cassa iniziale al 1° gennaio 2013 e l'importo corrisposto con bonifico

bancario dall'odierno convenuto possa trovare fondamento, come erroneamente pretende la Regione Lazio, nella deliberazione n. 2016/2014/FRG della Sezione regionale di controllo. Tale delibera, sul presupposto della mancata trasmissione della documentazione giustificativa degli atti di spesa in copia conforme all'originale ai fini del controllo previsto dall'articolo 1, comma 10-12, d.l. 174/2012, come richiesti in sede istruttoria, ha dichiarato *"l'impossibilità a pronunciarsi sulla regolarità o non regolarità del rendiconto presentato dal Gruppo consiliare " X X X " per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 24 marzo 2013"*.

La domanda attorea non può, pertanto, trovare il suo fondamento nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, d.l. 174/2012, laddove prevede che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio regionale consegue *"alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Parimenti la Sezione non ritiene applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma

11 del richiamato articolo 1 d.l. 174/2012, ai sensi del quale l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue all'ipotesi di omessa regolarizzazione della documentazione trasmessa alla Sezione regionale di controllo a corredo del rendiconto del gruppo consiliare. Ciò in quanto l'articolo 15 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2022, pubblicata sul BUR n. 68 del 16 agosto 2022, sulla quale non è stata proposta questione di legittimità costituzionale da parte del Governo, ha previsto che *"in sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della IX legislatura relativi all'esercizio 2013 non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 13, comma 1, delle legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 [...], qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l'impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura"*.

Osserva, infine, la Sezione che la Regione Lazio non ha fornito la prova del diritto alla restituzione

dell'importo differenziale tra il fondo cassa al 1° gennaio 2013 e le somme restituite il 27.11.2013, avendo fondato la propria domanda di restituzione unicamente sulla delibera della Sezione regionale di Controllo n. 216/2014, che, per le ragioni sopraindicate, non può costituire il fondamento dell'obbligo restitutorio da parte del gruppo consiliare " X X X X ".

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.

6. Ai fini della regolazione delle spese, facendo applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della Regione Lazio e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso;
- condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite in favore del dott. Mario Brozzi, che si liquidano in € 7.100, oltre IVA e CPA, come per legge.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate da separata nota a cura della Segreteria.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2023.

IL CONS. ESTENSORE

(Benedetta Cossu)

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 13 febbraio 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 103,86 (centotre/86).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente